



**Deliberazione 7 dicembre 2021, n. 128**

**Oggetto: Nomina del Segretario generale del Consiglio regionale**

*Sono presenti* ANTONIO MAZZEO

**Presidente del Consiglio regionale**

MARCO CASUCCI

**Vicepresidenti**

STEFANO SCARAMELLI

FEDERICA FRATONI

**Consiglieri segretari**

DIEGO PETRUCCI

Presidente della seduta: Antonio Mazzeo

Le funzioni di Segretario dell'Ufficio di presidenza sono svolte dal Responsabile dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente, dott. Francesco Sangermano

Note: seduta in videoconferenza

## L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto, dal quale risulta, tra l'altro, che l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale nomina il Segretario generale, su proposta del Presidente;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);
- l'articolo 4 del regolamento interno 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale);
- l'articolo 11 del regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);

Visto l'articolo 14, comma 3 dello Statuto nel quale si prevede che l'Ufficio di Presidenza dura in carica trenta mesi ed è rieleggibile;

Visto l'articolo 11, comma 4, lettera e) della l.r. 4/2008, relativo alla competenza dell'Ufficio di presidenza in merito alla nomina e revoca del Segretario generale, su proposta del Presidente del Consiglio regionale;

Visto l'articolo 24, "Incarico di responsabilità di segretario generale" della citata l.r. 4/2008, secondo il quale il Segretario generale è nominato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza su proposta del Presidente del Consiglio regionale, e resta in carica fino alla nomina del nuovo Segretario generale, che viene effettuata entro sessanta giorni dalla prima seduta dell'Ufficio di Presidenza. La sottoscrizione del contratto compete al Presidente del Consiglio regionale;

Visto l'articolo 4 "Competenza dell'Ufficio di presidenza in materia di organizzazione", comma 1, ed in particolare la lettera e) del Regolamento interno di organizzazione n. 16/2011 che prevede che l'Ufficio di presidenza deliberi la nomina e la revoca del Segretario generale, su proposta del Presidente;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 16 giugno 2021, n. 67 recante "Nomina del Segretario generale del Consiglio regionale", con la quale è stata nominata Segretario generale del Consiglio regionale l'Avv. Silvia Fantappiè fino al 31 dicembre 2021;

Rilevata la necessità di procedere alla nomina del nuovo Segretario generale del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 24 della l.r. n. 4/2008;

Dato atto che:

- in data 17 novembre 2021 è stato pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio regionale l'Avviso pubblico per l'acquisizione di candidature per il conferimento dell'incarico a tempo determinato di Segretario generale del Consiglio regionale della Toscana, approvato con decreto dirigenziale n. 854 del 15 novembre 2021, rivolto a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14 della l.r. 1/2009 o all'art. 24 della l.r. 4/2008, nonché della professionalità adeguata allo svolgimento delle funzioni attribuite al Segretario generale ai sensi dell'art. 18 della medesima l.r. 4/2008;

- alla scadenza del termine di presentazione delle domande, 3 dicembre 2021, la Commissione ha acquisito la documentazione trasmessa dai soggetti che hanno presentato regolarmente la propria candidatura, che sono risultati complessivamente n. 9, al fine di trasmetterla al Presidente del Consiglio per la formulazione della proposta di nomina del candidato idoneo a ricoprire l'incarico;

Preso atto della proposta avanzata dal Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, di nominare Segretario del Consiglio regionale il dott. Savio Picone, il quale risulta in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 24 della l.r. n. 4/2008, della professionalità necessaria a ricoprire l'incarico in oggetto, in ragione della pluriennale esperienza acquisita nell'ambito della magistratura amministrativa, nonché della ulteriore professionalità acquisita in ragione delle esperienze professionali svolte in ambito giuridico-amministrativo, così come risulta dal curriculum presentato e agli atti dell'Amministrazione;

Dato atto che ai soggetti esterni alla Regione provenienti dal settore pubblico, l'incarico è conferito previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza;

Preso atto che il dott. Savio Picone, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", in sede di presentazione della propria candidatura ha dichiarato l'insussistenza delle cause di inconfiribilità previste dalla medesima norma e che tale dichiarazione dovrà essere acquisita in occasione della sottoscrizione del contratto di lavoro, unitamente alla comunicazione degli interessi finanziari da rendere ai sensi dell'art.6, comma 1, e art. 13, comma 3, del D.P.R. n.62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 4 settembre 2019, n. 84 "Approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana-Consiglio regionale";

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 9 settembre 2021, n. 90 recante "Disposizioni attuative della legge regionale 13 luglio 2021, n. 22 "Disposizioni in materia di incarichi del segretario generale del Consiglio regionale e del direttore generale e dei direttori della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 4/2008 ed alla l.r. 1/2009" ai fini della determinazione del trattamento economico in riferimento al Segretario generale del Consiglio regionale;

Ricordato che, in base al Protocollo d'intesa stipulato con la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 29, comma 6, della citata legge regionale 4/2008 (sottoscritto in data 9 aprile 2010 e modificato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 21 dicembre 2010, n. 95) le competenti strutture della Giunta regionale continuano ad esercitare tutte le funzioni amministrative e gestionali in essere all'entrata in vigore della citata legge;

Ritenuto pertanto necessario:

- 1) autorizzare il Presidente del Consiglio regionale a stipulare il relativo contratto di lavoro, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della l.r. 4/2008;
- 2) trasmettere il presente atto, unitamente al contratto sottoscritto dalle parti, agli uffici della Giunta regionale per gli adempimenti conseguenti all'instaurazione del rapporto di lavoro in questione;

A voti unanimi

delibera

1. di nominare il dr. Savio Picone, Segretario generale del Consiglio regionale, con decorrenza dal 1 gennaio 2022;
2. di stabilire che il Segretario generale resta in carica, ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 4/2008, fino alla nomina del nuovo Segretario generale, che viene effettuata entro sessanta giorni dalla prima seduta dell'Ufficio di Presidenza, sulla base dell'articolo 14, comma 3 dello Statuto.
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 14, comma 6, della l.r. n.1/2009, la sottoscrizione del contratto e la decorrenza è subordinata al collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza;
4. di determinare il trattamento economico del Segretario generale del Consiglio regionale, ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 9 settembre 2021, n. 90 recante "Disposizioni attuative della legge regionale 13 luglio 2021, n. 22 "Disposizioni in materia di incarichi del segretario generale del Consiglio regionale e del direttore generale e dei direttori della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 4/2008 ed alla l.r. 1/2009";
5. di autorizzare il Presidente del Consiglio regionale a stipulare il relativo contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 13, 14, 15, della legge regionale 1/2009, e dell'art. 24, comma 3, della l.r. 4/2008;
6. di trasmettere il presente atto, unitamente al contratto sottoscritto dalle parti, agli uffici della Giunta regionale per gli adempimenti conseguenti all'instaurazione del rapporto di lavoro in questione.

*Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).*

IL PRESIDENTE

Antonio Mazzeo

IL SEGRETARIO

Francesco Sangermano